



Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 3 giugno 2014 - n.48 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni

"Criterie modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla legge 20 marzo 2014 n. 50"

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (in seguito L.n. 225/1992);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in seguito d.lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136« (in seguito d.lgs. n. 159/2011);

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012» (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012». Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l'articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all'articolo 4 del d.p.r.n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al d.m. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del d.l. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;

Visto il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», con-

vertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l'art. 6 septies che modifica parzialmente quanto disposto all'articolo 1, commi 365 – 373 della L. n. 228/2012;

Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 che subordina la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali del Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Dato atto della Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 con la quale la Commissione Europea ha ricondotto l'aiuto di stato presente nell'articolo 11, commi 7 e seguenti Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 così come modificato dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell'ambito delle decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Dato atto della comunicazione Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con la quale lo scrivente richiede al Dipartimento Finanze/Direzione Relazioni Internazionali di provvedere al ritiro della notifica SA 38504 /2014/N) con la quale il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha notificato l'aiuto di stato presente contenuto nei finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1, commi 365 - 373 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, ed alla contestuale dichiarazione che l'aiuto di stato presente in detta norma, ove non concedibile ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) 1998/2006 (cosiddetto «de minimis»);

Vista la Circolare del 30 settembre 2013 del Responsabile dell'articolazione amministrativo-contabile della Struttura Commissariale «Informativa su modalità e criteri per l'accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti di attività agricola e per i titolari di lavoro autonomo che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del maggio 2012 e relativa modulistica.»;

Ritenuto pertanto necessario emanare le disposizioni attuative di cui all'articolo 3-bis, comma del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 maggio 2014;

# Tutto ciò premesso e considerato

## DISPONE

- 1. di approvare la Nota tecnica allegata contenente criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- 2. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato Roberto Maroni



ALLEGATO 1

NOTA TECNICA «CRITERI E MODALITÀ VERIFICA DELL'ASSENZA DI SOVRACOMPENSAZIONI DEI DANNI SUBITI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI INDENNIZZI ASSICURATIVI, RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2012) 9853 FINAL E C(2012) 9471 FINAL DEL 19 DICEMBRE 2012»

(articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50)

#### Premessa

La Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 della Commissione Europea ha ricondotto l'aiuto di stato presente nell'articolo 11, commi 7 e seguenti del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ( per brevità in seguito definito DL 174/2012) così come modificato dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell'ambito delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

I finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 sono stati gestiti in due diverse modalità tecniche e con due scadenze temporali. Relativamente alla prima e secondo quanto disposto dalla norma originaria Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 5 novembre 2012 una Convenzione, integrata da un Addendum in data 18 novembre 2012 (cosiddetto testo coordinato), che ha definito le linee guida e le regole applicative della prima fase dello strumento, conclusa nel mese di giugno del 2013 (defnita in sintesi Moratoria Sisma 1)

Relativamente alla seconda, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 31 luglio 2013 una nuova Convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative della seconda fase di operatività dello strumento (definita in sinetesi Moratoria Sisma 2).

Si configura una sovra compensazione qualora l'aiuto di stato insito dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, concessi ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 74/2012 convertito in legge 122/2012, e di risarcimenti assicurativi, superi l'ammontare del danno accertato ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3 e dalle Ordinanze Commissariali applicative ed in particolare dalla spesa ammessa a contributo risarcitorio in applicazione delle medesime Ordinanze Commissariali.

Per la Regione Lombardia le Ordinanze commissariali interessate sono le seguenti: 13/2013 e ss.mm. e ii., 28/2013 e ss.mm. e ii., nonché, relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008, le Ordinanze 15/2013 e ss.mm. e ii. e 16/2013 e ss.mm. e ii.

L'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, è pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti con rimborso a 2 anni calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dal Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008).

L'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 (DL 4/2014) ha esteso il periodo di rimborso di ulteriori 2 anni, sottoponendolo alla definzione dei criteri e delle modalità di verifica di non sovra compensazione di cui alla presente nota tecnica

# Criteri e Modalità di verifica della sovracompensazione

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3-bis del DL 4/2014 le strutture incaricate dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (d'ora in poi nominate le strutture incaricate) acquisicono tra-

mite l'ABI e le banche convenzionate per le Moratorie Sisma 1 e 2 l'elenco delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, con l'indicazione del finanziamento effettivamente concesso a valere su Moratoria 1 e/o 2.

- 2. Le strutture incaricate calcolano con un metodo standard definito in comune l'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 nonché di quelli previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dal Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) sia con l'attuale rimborso a 2 anni sia nell'ipotesi di rimborso a 4 anni.
- 3. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze fossero già state oggetto di decreti di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012, non si è in presenza di sovra compensazione ai sensi delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 qualora l'ESL, come sopra definito, insito nei finanziamento concessi ai sensi di Moratoria 1 e/o 2, calcolato a 2 o 4 anni (a seconda della scelta del richiedente), sommato ai contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 ed ai risarcimenti assicurativi non superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori.
- 4. Nei casi in cui l'ESL come sopra definito, calcolato a 2 o 4 anni, sommato ai contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 (d'ora in poi ESL cumulato) nonché agli indennizzi assicurativi superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, la parte eccedente potrà essere riconosciuta ai sensi delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 vale a dire qualora:
  - a) il beneficiario presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza:
  - b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale;
  - c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

Relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra, qualora non riconoscibile ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1998/2006 «de minimis», la struttura commissariale provvede a comunicare all'Autorità che ha concesso l'aiuto l'entità di tale quota.

- 5. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze non fossero già stato oggetto di decreti di approvazione dei finanziamenti (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012 ma che richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'articolo 3 del DL 74/2012, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.
- 6. Per detta categoria di imprese, le strutture commissariali incaricate delle verifiche di possibile sovra compensazione informano le strutture commissariali che adottano i decreti commissariali di concessione dei contributi risarcitori del danno complessivamente accertato già risarcito tramite l'ESL insito nei prestiti da rimborsare in 4 anni di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 ai fini della detrazione di detto ESL dal contributo massimo spettante ai sensi di quanto definito nelle Ordinanze Commissariali che disciplinano i contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012.
- 7. Detta detrazione non viene operata qualora la differenza fra l'ESL insito nei prestito sommato ai risarcimenti assicurativi e ai contributi risarcitori ai sensi dell'articolo 3 de DL 74/2012 e il danno complessivo, così come accertato dalle perizie prese a riferimento per i contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 sia riconoscibile ai sensi delle Decisioni comunitarie citate, vale a dire qualora:



- a) il beneficiario presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza.
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.
- 8. Per le categorie di imprese individuate ai punti 3. e 5. si intende che l'ESL insito nei finanziamenti di cui al DL 174/2012 è calcolato come aiuto di stato ai sensi delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 a partire dal giorno successivo all'emanazione del decreto commissariale di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012. I finanziamenti di cui al DL 74/2012 sono da considerarsi, ai fini delle Decisioni comunitarie citate, come anticipazione dei risarcimenti. L'ESL insito nei finanziamenti, per la parte del finanziamento non eccedente l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, per il periodo intercorrente fra la data di partenza del calcolo degli interessi ai sensi delle procedura definite in Moratoria 1 e 2 e il giorno di emanazione del decreto commissariale (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012 non è pertanto da considerarsi aiuto di stato.
- 9. Il calcolo dell'ESL cumulato è effettuato dalle strutture commissariali al momento del pagamento del saldo del contributo risarcitorio spettante ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012.
- 10. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 8., le operazione di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle strutture commissariali in considerazione di quanto riportato ai punti 4., 7. e 9.
- 11. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanza non fossero già state oggetto decreti di approvazione dei contributi (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012 e che non richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'articolo 3 del DL 74/2012, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.
- 12. Per la categoria di imprese di cul al punto 11, le strutture commissariali incaricate verificano a campione
  - il possesso delle perizie giurate e la veridicità delle autodichiarazioni di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a) del DL 174/2012,
  - l'eventuale presenza di polizze assicurative inerenti i beni danneggiati intestata all'impresa e se del caso l'avvenuto risarcimento assicurativo
  - l'ammontare del danno così come accertato dalla perizia.
- 13. Le verifiche sono attuate su un campione rappresentativo per territorio e settore di appartenenza delle imprese interessate e per classe dimensionale del finanziamento.
- 14. Nei casi in cui si verifichi la non veridicità delle autodichiarazioni di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a), le strutture commissariali competenti ne informano l'Agenzia delle Entrate, nonché le altre autorità pubbliche competenti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL insito nei prestiti concessi e delle altre decisioni che le Autorità competenti intenderanno assumere.
- 15. Nei casi in cui si verifichi che l'ESL insito nei prestito sia maggiore del danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo, le strutture commissariali competenti potranno riconoscere che la differenza fra l'ESL insito nei prestito e il danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 sia riconosciuta ai sensi delle citate decisioni vale a dire qualora:

- a) il beneficiario di finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza;
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale;
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza;
- d) alleghi alla perizia di cui alla lettera a) copia della perizia di cui all'articolo 11, comma 9 lettera a) punto 2) del DL 174/2012.
- 16. Per le imprese finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge 228/2012 la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.
- 17. Per la categoria di imprese di cul al punto 16, le strutture commissariali incaricate richiederanno, con le procedure ed i limiti da prevedere con successivo provvedimento:
  - l'integrazione delle perizie presentate ai fini della verifica del periodo di chiusura totale o parziale dell'attività a causa degli eventi sismici necessario ad attestare la ricorrenza del danno economico così come definito nelle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012) e, ove necessario,
  - ai sensi di quanto previsto dalla lettera Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la dichiarazione dei contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 a dette imprese dal 1° gennaio 2011 alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'articolo 1 comma 367 della Legge 228/2012.
- 18. Per la categoria di imprese individuata ai punti 11 e 16 e relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra riportato rispettivamente nei punti 15. e 17., le strutture commissariali informano l'amministrazione centrale competente ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL in eccesso insito nei prestiti concessi
- 19. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 11., le operazione di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle strutture commissariali in considerazione di quanto riportato al punto 15.
- 20. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 16. le operazione di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta preventivo delle strutture commissariali in considerazione dei tempi necessari alla modifica dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge 228/2012 preannunciata nella comunicazione citata al punto 17 ed alla conseguente emanazione del successivo provvedimento commissariale di cui al medesimo punto.

ALLEGATO B

## PERIZIA ASSEVERATA

(attestante il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività ai sensi dell'Ordinanza x del gg/mm/aaaa)

II/La sottoscritto/a	
nato/a a	il
e residente a	
in via	
dell'Ordine	
con studio in	in via
	premesso
- che <u>l'impresa/il/la prof</u> e	essionista
con sede in	in via

Codice Fiscale, Par-
tita iva _ iscritta/o al REA di al n ,
esercente <u>l'attività/la professione</u> di
ha subìto danni economici diretti in seguito al sisma del 20 e 29
Maggio 2012;
- che il/la sottoscritto/a
nato/a aile residente
a in via
iscritto/a al numero dell'Ordine
di con studio in
in via, è stato/a incaricata/o
dal/dalla titolare Sig./Sig.ra
dell'impresa con sede in
in via, Codice Fisca-
le, Partita iva
iscritta/o al REA di al n, esercente <u>l'attività/la professione</u> di , di proce-
dere alla redazione di una perizia asseverata il valore dei danni
economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle
attività così come disposto nell'allegato B dell'Ordinanza x del
gg/mm/aaaa ;
- che aggetto della perizia è attestare in capo all'impresa (de-

- che la documentazione utilizzata è la seguente:

dell'impresa del triennio 2009-2011;

•	

nominazione impresa) di (nome e cognome del titolare), la dif-

ferenza fra il reddito dell'impresa per gli anni 2012 e 2013 rispet-

to, per ciascuno di detti anni, alla media aritmetica del reddito

• ...

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della perizia stessa,

#### presenta

i redditi fiscali così come desunti dai bilancio e/o dichiarazione dei redditi in mio possesso:

# Redditi degli anni fiscali 2012 e 2013 dell'impresa

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA
2012	X1
2013	X2

# 2. Redditi degli anni fiscali 2009-2010-2011 dell'impresa

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA	MEDIA REDDITO FISCALE
2011	X3	(X3+X4+X5)/3
2010	X4	
2009	X5	

i redditi così come determinati dalla relazione esplicativa

# 3. Redditi degli anni fiscali 2012 e 2013 relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA
2012	Y1
2013	Y2

## Redditi degli anni fiscali 2009-2010-2011 relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA	MEDIA REDDITO FISCALE
2011	Y3	<u>(Y3+Y4+Y5)/3</u>
2010	Y4	
2009	Y5	

Attesta sulla base della relazione esplicativa

 che la riduzione del reddito (lucro cessante), relativa alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e

- **29 maggio 2012, dell'anno 2012** rispetto alle media del reddito 2009-2011 è stata determinata secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa e che detta riduzione ammonta a :Y1- ((Y3+Y4+Y5)/3)
- che la riduzione del reddito (lucro cessante), relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dell'anno 2013 rispetto (lucro cessante) 2012 rispetto alle media del reddito 2009-2011 è stata determinata secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa e che detta riduzione ammonta a: Y2-((Y3+Y4+Y5)/3)
- che le informazioni relative a dati, circostanze e fatti contenuti nella relazione esplicativa sono stati da me acquisiti tramite la documentazione fornitami dal richiedente di cui sono in possesso

## **RELAZIONE ESPLICATIVA**

Dare conto delle modalità con le quali si è determinato il reddito dell'impresa nei casi in cui non coincida con i dati presenti nel bilancio o nella dichiarazione dei redditi, in particolare nei casi nei quali il reddito non sia determinato esclusivamente da unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Per ogni unità locale colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio dare conto della data di chiusura (fermo attività – indicare una data non anteriore al 20 maggio 2012) e della data di riapertura (data di riavvio attività - indicare 31 dicembre 2013 se la data è successiva al 31 dicembre 2013 o se la riapertura non è ancora avvenuta)

Per ogni unità locale colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 specificare se la chiusura è stata totale o parziale, chiarendo cosa si intenda per parziale (ad esempio chiusura di un reparto) e le conseguenze della chiusura parziale sull'unità locale e quindi sull'impresa.

Per ogni unità locale specificare le procedure di calcolo, tenendo conto di quanto riportato ai sensi delle indicazioni precedenti, che hanno portato alla definizione dei dati immessi nelle tabelle 3 e 4.

## **ASSEVERA**

Sotto la propria personale responsabilità la conformità dei dati e delle informazioni sopra esposti rispetto alle scritture contabili ed alla documentazione addotta dell'impresa (denominazione impresa di (nome e cognome titolare);

Con quanto sopra esposto il/la sottoscritto/a ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli/le in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Luogo, data

<u>Timbro e firma</u>